

**OGGETTO: SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PMI****Le disposizioni contenute nell'articolo 56 del D.L. "Cura Italia"**

Il decreto legge 'Cura Italia' prevede una moratoria per le **micro** (le cc.dd. partite IVA), **piccole e medie imprese** (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa **220 miliardi di euro**.

Vengono **congelate fino al 30 settembre** linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

**Le Misure**

- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

**Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?**

L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal **17 marzo 2020**

**Si allega Fac Simile di comunicazione da inoltrare agli istituti bancari e/o agli intermediari finanziari****Web** [www.memoryconsult.it](http://www.memoryconsult.it)**Mail** [info@memoryconsult.it](mailto:info@memoryconsult.it)**Tel.** +(39) 0971 506711**Fax** +(39) 0971 57244

SEDE LEGALE

**Potenza**, Via dell'Edilizia 4/D - 85100

ALTRE SEDI DEL GRUPPO MERIDIANA ITALIA

**Napoli**, Via Ausilio, Isola E5, Scala C - 80143**Roma**, Via Sicilia 154 - 00187

ALTRE SEDI TERRITORIALI MEMORY CONSULT

**Campania**, Ercolano (Na)**Lombardia**, Dalmine (Bg)**Sicilia**, Brolo (Me)

P. IVA 01512430768

